



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 41 del 31 marzo 2022

Circolare in tema di rinuncia all'incarico di Curatore, di Commissario Giudiziale o di Liquidatore Giudiziale, e di impedimento del Curatore, Commissario Giudiziale o Liquidatore Giudiziale a svolgere l'incarico.

Presidenza
Terza Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Alla stregua delle conclusioni condivise nella riunione sul tema fra i Magistrati assegnati alla Sezione;

ritenuta la necessità di contemperare l'esigenza di garantire la continuità nella gestione delle procedure e la loro speditezza con le esigenze personali e professionali dei soggetti nominati curatori, commissari giudiziali (CG) e liquidatori giudiziali (LG), si indicano i criteri che la Sezione intende seguire in tema di rinuncia all'incarico da parte del Professionista nominato Curatore, CG o LG, e di impedimento del Professionista a svolgere l'incarico.

* Rinuncia all'incarico

La rinuncia all'incarico di Curatore, C.G., L.G., intesa sia come mancata accettazione dell'incarico conferito, sia come dimissioni dall'incarico precedentemente accettato, deve ritenersi abbia valenza generale e non possa essere sottoposta a condizioni.

Conseguentemente la rinuncia anche soltanto a un incarico si estenderà automaticamente a tutti gli incarichi già assegnati al Professionista e ancora pendenti.

Verranno considerate rinunce speciali, ovvero ritenute efficaci rispetto alla singola procedura cui si riferiscono, solo quelle per cui il Professionista si trovi in una situazione di conflitto con gli interessi della procedura, anche se il suddetto conflitto venga a sussistere in corso di procedura, ovvero quelle

gentile

relative ad incarichi sopravvenuti che, per eventi assolutamente imprevedibili e che il Professionista non sia stato in grado di comunicare all'Ufficio preventivamente, valutati tali a insindacabile giudizio del Tribunale, il medesimo Professionista non sia in grado di svolgere compiutamente.

Per incarichi sopravvenuti devono intendersi quelli per cui il Professionista nominato non abbia ancora fatto pervenire l'accettazione; per cui una volta intervenuta l'accettazione, la rinuncia non potrà che riferirsi a tutti gli incarichi.

Pertanto, sarà onere del Professionista comunicare alla Cancelleria fallimentare, in via preventiva, il periodo temporalmente delimitato in cui, per impegni lavorativi già assunti o altre valide ragioni, riterrà di non poter esercitare l'ufficio di Curatore, C.G. ovvero L.G., per nuove procedure.

In difetto dei suddetti presupposti, la rinuncia verrà considerata pura e semplice, ovvero riferita a tutte le procedure che il Professionista ha in carico al momento della rinuncia.

* Impedimento


Per impedimento deve intendersi un fatto che impedisca in via assoluta lo svolgimento dell'attività di Curatore, C.G. o L.G., ovvero che non consenta un esercizio neanche parziale delle funzioni inerenti l'incarico e sia indipendente dalla volontà del Professionista.

A titolo esemplificativo, possono citarsi: stato d'infermità assoluta, misura restrittiva della libertà personale, impossibilità giuridica sopravvenuta a svolgere le funzioni (*factum principis*).

In tali casi il Tribunale valuterà la natura e la durata del fatto ostativo e, ove ritenuto assoluto nel senso di cui sopra, deciderà se provvedere alla sostituzione del Professionista o attendere la cessazione dell'impedimento, se la procedura lo consenta, salvo il potere di delega del Curatore ai sensi dell'art. 32, co.1, 1.fall.

Nel caso in cui il fatto ostativo allo svolgimento degli incarichi non possa qualificarsi assoluto, perché consentirebbe comunque al Professionista di attendere alla sua attività, ancorché in maniera parziale, lo stesso non rileverà come impedimento ai fini di cui sopra: pertanto spetterà al Professionista scegliere se rinunciare agli incarichi in essere o continuarne lo svolgimento, eventualmente avvalendosi della delega *ex art. 32 cit.* e salva la facoltà di revoca del Tribunale, sussistendone i presupposti.

La Presidente della Terza Sezione Civile
Dott.ssa Rosella Anna Modarelli



Il Presidente del Tribunale

vista la circolare antescritta;

considerato che si tratta di un provvedimento auto-organizzativo contenente i risultati ermeneutici condivisi dai Magistrati assegnati alla Terza Sezione Civile all'esito di una riunione *ex art. 47 quater* O.G.;

ritenuto che l'esternalizzazione di approdi interpretativi e di modalità gestionali sia legittima in una prospettiva funzionale e di indirizzo, vuoi dell'utenza, vuoi dei soggetti chiamati a svolgere forme istituzionali di collaborazione con l'Ufficio giudiziario;

che la prevedibile utilità, consistente in una maggiore consapevolezza e omogeneità delle condotte, in particolare, professionali, sia incrementata nei casi – come è quello di un Ufficio Fallimenti – in cui siano plurime, se non seriali, le situazioni analoghe da disciplinare;

che, in particolare, la Circolare antescritta, da un lato, è conforme a legge, dall'altro, corrisponde all'esigenza di interventi gestionali sottesa al decreto presidenziale n. 7 del 24.1.2022;

DISPONE

che questo decreto sia comunicato ai Magistrati Professionali e Onorari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, al Dirigente Amministrativo, nonché mediante inserimento nel sito *web* dell'Ufficio.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
<i>Deposito in stato</i> 31 MAR. 2022
Prof. n. <i>518 Iwh.</i>

[Signature]
I DIRETTORE
D.ssa Rosa TRICARICO

